CAMERA DEI DEPUTATI N. 2076

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MACERATINI, TRANTINO, PAZZAGLIA, MACALUSO, AGOSTINACCHIO, BERSELLI, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, CARADONNA, FORNER, FRANCHI FRANCO, GUARRA, LO PORTO, MAZZONE, MENNITTI, PARLATO, TASSI, TREMAGLIA, VALENSISE

Presentata il 24 settembre 1984

Modifiche agli articoli 5 e 6 del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, in materia di esercizio professionale da parte dei procuratori legali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 31 luglio 1984, n. 400, ha, come è noto, elevato la competenza del pretore in sede penale ed ha stabilito che, a partire dal 2 dicembre 1984, saranno le Corti di appello a decidere sui gravami interposti avverso le sentenze pretorili.

Per quanto concerne la difesa degli imputati le norme in parola non hanno tenuto nel debito conto che l'articolo 6 della legge professionale forense non consente ai procuratori legali il patrocinio davanti le Corti di appello, eccezion fatta per la difesa della parte civile.

È allora evidente la assurdità della situazione che si verrà quanto prima a determinare in quanto i procuratori legali, allo stato abilitati alla difesa in tribunale di persone imputate di reati gravissimi, non sarebbero poi « idonei » a difendere davanti alla Corte d'appello l'imputato che in primo grado, davanti al pretore, è stato chiamato a rispondere di un modesto reato contravvenzionale.

La proposta di legge che si sottopone all'esame della Camera mira appunto a sanare la menzionata incongruenza legislativa e si colloca nella direzione di eliminare ogni ormai superata distinzione fra gli avvocati ed i procuratori legali, così come più volte auspicato dagli ordini forensi italiani e da tutte le associazioni di categoria nelle varie proposte di nuovo ordinamento della professione di avvocato.

Onorevoli colleghi, l'urgenza non sempre commendevole con cui sono state recentemente varate talune norme modificatrici del processo penale impone a sua volta il sollecito esame e la altrettanto sollecita approvazione della presente proposta di legge il cui sostanziale fondamento non sembra potersi disconoscere al fine di rimediare ad una evidente ingiustizia normativa in danno dei procuratori legali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

L'articolo 5 del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — I procuratori possono esercitare la professione davanti alla Corte di appello, alla Corte di assise di appello, alla Corte di assise e a tutti i tribunali e le preture compresi nel distretto o nel circolo in cui ha sede l'Ordine forense al quale sono iscritti ».

ART. 2.

L'articolo 6 del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, è abrogato.